

The logo for INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) consists of the letters 'INPS' in a stylized, blue, serif font.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Puglia



E.B.A.P.

ENTE BILATERALE ARTIGIANATO PUGLIESE

Convenzione INPS – EBAP

CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 19 MAGGIO 2009 – DOCUMENTO N. 46441 - APPLICATIVO DELL'ART. 19, COMMA 3, DELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2

L'anno 2009, il giorno 29 del mese di dicembre in Bari presso la sede Regionale INPS, via Putignani n. 108.

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato I.N.P.S.) nella persona del Direttore Regionale pro tempore, Luigi Amato, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto delegato

e

EBAP, l'ente bilaterale per l'Artigianato della Puglia (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in Bari Via G. Bozzi, 51, nella persona del Presidente, Dario Longo, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- l'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009) prevede che "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali";
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009, n.33, all'art. 19 disciplina "il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga";
- i commi 1 e 1bis del predetto articolo 19, come modificato dal comma 9 dell'art.7-ter della legge n.33/2009, alle lettere da a) a c) prevedono i trattamenti di tutela del reddito in caso di sospensione del lavoro *"subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n.276 e ss. mm."*, e che *"nell'ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente"*;
- il comma 4, dell'articolo 19, prevede la stipula di apposite convenzioni INPS-ENTE BILATERALE per la gestione dei trattamenti e per lo scambio di informazioni secondo le linee guida definite con il decreto interministeriale di cui al comma 3, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati e che l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi comunicando le risultanze ai Ministeri del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed Economia e Finanze;
- il comma 7, dell'articolo 19, prevede che il sistema degli Enti Bilaterali eroghi la quota di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa;
- il comma 10, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successiva legge 9 aprile 2009 n.33, prevede che "il diritto a percepire

qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale” e che “in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (...) il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale”;

- la direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009, dispone la messa a disposizione da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, alla Direzione Ammortizzatori Sociali e Incentivi alla Occupazione, nonché a tutti i servizi competenti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;
- in data 27 aprile 2009 la Regione ha stipulato un accordo quadro con le Parti sociali per definire le misure anti-crisi e le linee guida delle politiche del lavoro regionali per fronteggiare la crisi occupazionale;
- in data 12 febbraio 2009 è stato stipulato un accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione, finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori in deroga e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse FSE-POR per la realizzazione di politiche attive nei confronti degli interessati;
- l’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province Autonome ed il Governo in data 12 febbraio 2009, prevede che, relativamente ai trattamenti in deroga, le risorse nazionali, destinate al pagamento della quota maggioritaria del sostegno al reddito e dei contributi figurativi, siano incrementate da un contributo regionale, derivante da risorse del Fondo Sociale Europeo e/o da risorse proprie (della Regione), da destinare ad azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al reddito;
- il Decreto Interministeriale del 19 maggio 2009 – Documento n. 46441 – ha previsto ai seguenti articoli:
 - 1, le risorse economiche per l’anno 2009 per gli interventi di cui all’art.19 lettere da a) a c);

